

C(2012)18
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20.1.2012

**che stabilisce che non è giustificato procedere allo sgravio o al rimborso dei dazi
all'importazione in un caso particolare (REM 05/2010)**

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario²,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 27 luglio 2010, pervenuta alla Commissione il 28 luglio 2010, le autorità olandesi hanno chiesto alla Commissione di decidere se sia giustificato, ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, procedere allo sgravio o al rimborso dei dazi all'importazione nelle seguenti circostanze.
- (2) Tra il 25 febbraio 1997 e il 25 agosto 1997, una società olandese (in prosieguo il "richiedente") ha effettuato 85 dichiarazioni per l'immissione in libera pratica di partite di calzature provenienti dal Vietnam. Le calzature erano state dichiarate come originarie del

¹ GU L 302 del 19.10.1992, p. 1.

² GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1.

Vietnam. A tali dichiarazioni erano allegati dei certificati d'origine attestanti l'origine vietnamita delle merci, rilasciati dalle camere di commercio vietnamite.

- (3) All'epoca dei fatti, le importazioni nell'Unione europea di questo tipo di prodotti originari del Vietnam soddisfacevano le condizioni per il trattamento preferenziale previsto dal sistema delle preferenze generalizzate³. Ai sensi dell'articolo 80 della versione del regolamento (CEE) n. 2454/93 in vigore all'epoca, i prodotti scortati da un certificato di origine Form A (in prosieguo "Form A"), rilasciato dalle autorità competenti del Vietnam potevano beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale all'atto dell'immissione in libera pratica.
- (4) Le dogane olandesi hanno accettato le dichiarazioni e concesso il trattamento tariffario preferenziale.
- (5) Una missione congiunta di cooperazione amministrativa composta da rappresentanti dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e di due Stati membri si è recata in Vietnam dal 23 novembre 1998 al 9 dicembre 1998, al fine di indagare su alcune frodi ed irregolarità. In quest'ambito, e a seguito di ulteriori verifiche, è stato accertato che i Form A di cui al presente caso erano falsi e che non erano stati rilasciati dalle autorità competenti vietnamite. Una successiva missione congiunta di cooperazione amministrativa, effettuata a Hong Kong ad aprile 1999, ha permesso di stabilire che il vero paese d'origine della merce era la Cina.
- (6) Pertanto, dal momento che la merce non soddisfaceva le condizioni per il trattamento preferenziale previsto dal sistema delle preferenze generalizzate, le autorità doganali olandesi hanno aperto una procedura nei confronti del richiedente per il recupero a posteriori dei dazi normali all'importazione, pari a 82.498,40 EUR (181.802,70 HFL).
- (7) Parallelamente, le autorità olandesi hanno avviato una procedura nei confronti del richiedente per il recupero a posteriori dei dazi antidumping, poiché a partire dal 1° febbraio 1997 era stato stabilito, ai sensi del regolamento (CE) n. 165/97 del 28 gennaio 1997⁴, un dazio antidumping provvisorio sulle calzature in questione appartenenti alla sottovoce 6404 19 90 della nomenclatura combinata. Il dazio antidumping è divenuto definitivo il 1° novembre 1997⁵.

³ Regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (GU L 348 del 31.12.1994, p. 1).

⁴ Regolamento (CE) n. 165/97 della Commissione del 28 gennaio 1997, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di materie tessili originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GU L 029 del 31.1.1997, p.3).

⁵ Regolamento (CE) n. 2155/97 del Consiglio del 29 ottobre 1997, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di materie tessili originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia e che riscuote in via definitiva il dazio provvisorio imposto (GU L 298 dell'1.11.1997, p.1).

- (8) Il 18 dicembre 2000, il richiedente ha presentato delle richieste di sgravio o di rimborso dei dazi normali all'importazione e dei dazi antidumping. Le autorità olandesi hanno respinto tali richieste con decisione del 4 novembre 2003. Il richiedente ha presentato ricorso avverso tale decisione il 12 dicembre 2003. Le autorità olandesi hanno confermato la loro posizione con decisione del 29 dicembre 2004. Il richiedente ha presentato un ricorso contro quest'ultima decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Amsterdam il 6 gennaio 2005 e dinanzi al Collegio del contenzioso economico il 3 gennaio 2005. Il Collegio ha confermato la decisione delle autorità sui dazi antidumping il 1° febbraio 2006, ma la Corte ha annullato la decisione delle autorità sui dazi normali all'importazione il 16 aprile 2009 e ordinato alle autorità di trasmettere il dossier alla Commissione per una decisione.
- (9) Con lettera del 23 novembre 2010, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari alle autorità olandesi. Queste ultime hanno risposto con lettera del 13 luglio 2011, pervenuta il 18 luglio 2011. L'esame della domanda di sgravio o rimborso è stato pertanto sospeso dal 24 novembre 2010 al 18 luglio 2011.
- (10) Con lettera del 20 ottobre 2011, pervenuta al richiedente il 21 ottobre, la Commissione ha comunicato al richiedente l'intenzione di dare una risposta negativa, spiegando le ragioni di tale decisione.
- (11) Il richiedente non ha esercitato il proprio diritto di difesa.
- (12) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine di nove mesi entro il quale deve intervenire la decisione della Commissione è stato quindi prorogato di un mese.
- (13) Conformemente all'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 9 dicembre 2011 nel quadro del Comitato del Codice doganale, sezione "obbligazione doganale e garanzie", al fine di esaminare questo caso.
- (14) Ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si può procedere al rimborso dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
- (15) Secondo la richiesta trasmessa dalle autorità olandesi alla Commissione, lo sgravio o il rimborso erano giustificati per i seguenti motivi.
- (16) Il richiedente si trovava in una situazione particolare per le seguenti ragioni:
- inadempimenti delle autorità vietnamite;
 - inadempimenti della Commissione europea;

- inadempimenti delle autorità olandesi.

(17) Non vi sarebbe stata alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte del richiedente.

I. Esistenza di una situazione particolare

(18) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 costituisce un principio generale di equità, destinato a ricomprendere la situazione eccezionale in cui un operatore, che non avrebbe altrimenti subito il pregiudizio connesso alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali, possa trovarsi rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività⁶.

(19) E' necessario verificare se la situazione del richiedente possa essere considerata come eccezionale rispetto ad altri operatori che esercitano la stessa attività.

(20) Nel caso di specie, la concessione di un trattamento tariffario preferenziale era subordinata alla presentazione di certificati Form A. Come già precisato, i certificati presentati erano falsi.

(21) In base all'articolo 904, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, la presentazione, anche in buona fede, da parte del debitore di documenti rivelatisi in un secondo tempo falsi, falsificati o non validi non può di per sé costituire un motivo per il rimborso o lo sgravio.

A. Esistenza di una situazione particolare in ragione di inadempimenti delle autorità vietnamite

(22) La Commissione ritiene che le argomentazioni addotte non consentano di ammettere l'esistenza di una situazione particolare, poiché, nella fattispecie, i certificati erano falsi. Non avendo le autorità vietnamite rilasciato i certificati in questione, non si può configurare alcuna situazione particolare a seguito del loro comportamento.

(23) Il richiedente, tuttavia, ritiene che non sia stato accertato in modo chiaro che i Form A sono stati falsificati, che in realtà essi sono stati rilasciati dalle autorità vietnamite e che non erano validi. Di conseguenza adduce diverse argomentazioni che, a suo avviso, sarebbero tali da dimostrare l'esistenza di inadempimenti da parte delle autorità vietnamite, responsabili di

⁶ Si veda la sentenza del 10 maggio 2001 relativa alle cause congiunte T-186/97, da T-190/97 a T-192/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99, *Kaufring AG et al. contro Commissione*, Raccolta II-1337 [2001].

averlo messo in una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del codice, rispetto agli altri operatori economici. Queste argomentazioni si fondano sui seguenti punti:

- l'affidabilità delle informazioni ricevute dalle autorità vietnamite con riguardo ai timbri apposti sui certificati;
- l'affidabilità dei registri informatici della Camera di commercio vietnamita;
- la mancata conoscenza, da parte delle autorità vietnamite, delle disposizioni applicabili.

(24) In via preliminare, occorre rammentare che la Corte ha statuito in più occasioni che la determinazione dell'origine della merce si basa su una ripartizione delle competenze tra le autorità del paese d'esportazione e quelle del paese d'importazione, nel senso che l'origine viene accertata dalle autorità dello Stato di esportazione e il controllo del funzionamento di tale regime viene assicurato grazie alla cooperazione tra le amministrazioni interessate dell'una e dell'altra parte. La Corte ha ritenuto che questo meccanismo può funzionare solo se le autorità doganali dello Stato importatore accettano le valutazioni effettuate legalmente dalle autorità dello Stato esportatore⁷.

(25) Per quanto riguarda l'affidabilità delle informazioni ricevute dalle autorità vietnamite riguardo ai timbri apposti sui certificati (*punto 2.1.1.b della già citata lettera del 15 luglio 2003*), si devono esprimere le seguenti osservazioni. Come indicato dal richiedente, i timbri apposti sui documenti 18 e 19 erano validi solo a partire dal 1° aprile 1998. Di conseguenza, i timbri apposti sui certificati presentati dall'esportatore prima di aprile 1998 non potevano recare tali timbri. Tale constatazione non viene contestata, ma non cambia il fatto che i certificati in questione erano falsi. Inoltre occorre notare che la Commissione disponeva di un esemplare dei timbri utilizzati prima del 1998.

(26) A sostegno della propria conclusione secondo cui i certificati in questione erano di fatto non validi, ma rilasciati dalle autorità vietnamite competenti, il richiedente fornisce una "perizia" grafologica. I servizi della Commissione ritengono, tuttavia, che tale perizia non possa costituire una prova del fatto che i timbri e le firme apposti sui certificati venissero dalle autorità competenti. Tale "perizia" non contiene nessun nome e nessuna data. Inoltre egli stesso riconosce che non può costituire una prova, dal momento che il controllo è stato effettuato sulla base di copie di documenti, motivo per cui il redattore esprime delle riserve esplicite in merito alla validità delle proprie conclusioni. Inoltre, la stessa perizia indica che i timbri raffrontati non sono identici.

⁷ Si veda, in particolare, la sentenza del 12 luglio 1984 nella causa C-218/83, *Les rapides savoyards*, la sentenza del 17 luglio 1997 nella causa C-97/95, *Pascoal & Filhos*, e la sentenza del 1° luglio 2010 nella causa C-358/09, *DSV Road*.

- (27) Quanto all'affidabilità dei registri informatici tenuti dalle autorità vietnamite, occorre osservare che, come segnala lo stesso richiedente, nella medesima epoca esisteva una banca dati manuale. Inoltre l'argomentazione del richiedente non è suffragata da nulla.
- (28) Per quanto riguarda la mancanza di funzionari correttamente formati al trattamento delle verifiche a posteriori, si devono formulare le seguenti osservazioni. In primo luogo, occorre sottolineare che l'ignoranza dei funzionari vietnamiti rispetto al rilascio dei certificati non è pertinente nella fattispecie, dal momento che i certificati sono stati falsificati e che, di conseguenza, non sono stati rilasciati dalle autorità vietnamite. Inoltre, come indicato al punto 4.4 del rapporto dell'OLAF, i funzionari hanno dimostrato un elevato livello di conoscenze tecniche ed esisteva una pubblicazione dettagliata della Camera di commercio e industria vietnamita relativa all'SPG e alle regole d'origine a disposizione degli esportatori.
- (29) Inoltre, il fatto che una disposizione relativa all'organizzazione e alle operazioni di rilascio dei certificati d'origine sia stata adottata nel 1998 dalla Camera di commercio e industria vietnamita non può essere considerato una prova del fatto che le autorità non fossero al corrente di tali regole prima di quella data. Può solo evidenziare che le autorità vietnamite continuavano a lavorare al miglioramento della procedura in vigore.
- (30) Il fatto che non sarebbe stato disponibile alcun dato statistico affidabile sulle materie prime importate o i prodotti finiti esportati non ha alcun nesso con la falsificazione dei certificati.
- (31) Il richiedente mette in dubbio le dichiarazioni di diversi esportatori secondo cui questi non avevano chiesto il rilascio dei certificati, il che si spiegava generalmente per il fatto che lavoravano in un altro settore d'attività. I dubbi espressi dal richiedente non sono tuttavia suffragati in alcun modo.
- (32) Secondo il richiedente, il vicepresidente della Camera di commercio vietnamita avrebbe dichiarato in una lettera che il Sig. X non era competente per firmare i certificati. Tuttavia, secondo il richiedente, la firma di tale persona compariva sia su certificati validi che su certificati falsi. Non si capisce bene di quale lettera voglia parlare il richiedente. Per contro, una lettera del vicepresidente della Camera di commercio, datata 1° dicembre 1998, contiene un elenco di certificati falsificati. Una delle ragioni indicate è che la firma nella casella 11 dei certificati non è quella della persona abilitata a firmarli. Un'altra lettera, datata 3 dicembre 1998, indica che non vi è nessuna persona abilitata a firmare certificati che porti il nome di Sig. Y. La prima lettera va intesa nel senso che la firma era stata falsificata; essa non indica che la persona menzionata sul certificato non era competente, contrariamente alla seconda lettera, che indica chiaramente che nessuna persona autorizzata a firmare certificati porta il nome di Sig. Y.

(33) In conclusione, i servizi della Commissione ritengono che il richiedente non abbia provato l'esistenza di inadempimenti da parte delle autorità vietnamite che avrebbero potuto porlo in una situazione particolare.

B. Esistenza di una situazione particolare in ragione di inadempimenti della Commissione europea

(34) La Corte di appello di Amsterdam ha ordinato alle autorità olandesi di trasmettere il dossier alla Commissione in ragione del fatto che le conclusioni della sentenza "C.A.S."⁸ potrebbero applicarsi anche al caso in esame. Al riguardo, occorre formulare le seguenti osservazioni.

(35) Nella citata sentenza, la Corte ha ritenuto che il richiedente fosse stato posto in una situazione particolare a seguito di gravi inadempimenti da parte delle autorità turche e della Commissione nel contesto dell'accordo di associazione tra l'UE e la Turchia. La Corte ha rilevato che la Commissione, in quanto guardiana del trattato CE e degli accordi stipulati in forza di quest'ultimo, è tenuta ad assicurarsi della corretta applicazione, da parte di un paese terzo, degli obblighi che questo ha contratto in forza di un accordo concluso con la Comunità, utilizzando i mezzi previsti dall'accordo o dalle decisioni adottate in virtù di quest'ultimo.

(36) Dopo avere elencato una serie di inadempimenti della Commissione in particolare, ma anche delle autorità turche (segnatamente una certa confusione dovuta alla varietà dei termini da queste utilizzati per indicare certificati falsi e invalidi, il fatto che le indagini dell'UCLAF – il predecessore dell'OLAF – non avessero riguardato l'ufficio doganale da cui i prodotti erano stati esportati verso l'UE, il fatto di non aver richiesto i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati all'ufficio doganale, l'assenza di registrazione dei certificati rilasciati), la Corte di giustizia ha concluso che le falsificazioni dei certificati relativi alle prime importazioni nella Comunità avrebbero potuto essere scoperte se la Commissione non avesse disatteso i suoi obblighi di vigilanza e di controllo in merito alla corretta applicazione dell'accordo di associazione. La portata delle perdite per la Comunità e la C.A.S. SpA avrebbe così potuto essere limitata.

(37) Le circostanze del caso in esame non sono comparabili. Nulla indica che la Commissione avrebbe dovuto agire diversamente o in una fase più precoce. Dopo aver ricevuto da due Stati membri informazioni relative ad un aumento delle importazioni di calzature provenienti dal Vietnam, la Commissione ha chiesto agli Stati membri, a giugno 1997, di essere informata delle importazioni passate di tale prodotto. Contemporaneamente, la Commissione indicava

⁸ Si veda la sentenza del 25 luglio 2008 nella causa C-204/07 P, *C.A.S. SpA*.

che tale aumento poteva essere spiegato dal fatto che il Vietnam stava diventando uno dei maggiori produttori di calzature. Nel 1997 e all'inizio del 1998, vi è stato uno scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, nonché tra la Commissione e le autorità vietnamite competenti, a seguito del quale le autorità vietnamite hanno invitato dei rappresentanti dei servizi della Commissione a recarsi in Vietnam per condurre indagini congiunte e raccogliere prove sull'origine della merce. Durante la visita, che ha avuto luogo dal 23 novembre al 9 dicembre 1998, le autorità vietnamite e le società visitate hanno fornito piena collaborazione.

(38) Infine, per quanto riguarda la presunta violazione del vecchio articolo 211 del trattato CE (*abrogato, ma sostituito in sostanza dall'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea*), il diritto dell'Unione non impone alla Commissione di riferire agli importatori i propri dubbi sulla validità delle transazioni doganali da questi effettuate. Il quinto comma dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del codice si limita ad enunciare, solo con riferimento agli accordi preferenziali, che il debitore non può invocare la buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso in cui sono segnalati fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese beneficiario. Inoltre, dal momento che il caso in esame riguarda dei certificati falsi, non vi era nessuna ragione di dubitare della corretta applicazione degli accordi preferenziali da parte del paese beneficiario⁹.

(39) Per quanto riguarda la necessità di promuovere il commercio tra gli Stati membri e il Vietnam, questa non può affatto essere interpretata come necessità di accettare che merci non originarie possano essere importate come originarie del Vietnam mediante falsi certificati di origine. Con decisione del Consiglio del 28 maggio 1996, relativa al recupero a posteriori dell'obbligazione doganale¹⁰, citata dal richiedente, il Consiglio ha chiesto alla Commissione di procedere ad uno studio al fine di trovare una soluzione globale ai problemi di recupero riguardanti gli operatori comunitari che non possono ragionevolmente individuare l'irregolarità degli atti delle autorità dei paesi terzi. Tale studio ha dato luogo all'integrazione di disposizioni più dettagliate in materia all'articolo 220 del codice doganale¹¹. Ora, nel presente caso non si tratta di irregolarità commesse dalle autorità vietnamite. Come più volte sottolineato in precedenza, essendo i certificati falsi, le conseguenze sono totalmente diverse

⁹ Si veda la sentenza del 16 dicembre 2010 nella causa T-191/09, *Hit Trading*.

¹⁰ GU C 170 del 14 giugno 1996, p. 1.

¹¹ Regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 311 del 12.12.2000, p. 17).

rispetto al caso in cui un eventuale recupero dei dazi sia dovuto ad irregolarità commesse dalle stesse autorità del paese terzo.

- (40) Nella sua lettera del 15 gennaio 2003 (punti 89 e 90), il richiedente invoca la normativa relativa alle importazioni di calzature originarie del Vietnam e il fatto che le autorità vietnamite avrebbero rifiutato di cooperare con la Commissione a questo riguardo. Non si comprende bene il collegamento con il caso in esame, né le norme che la Commissione avrebbe violato.
- (41) Infine, le osservazioni formulate dal richiedente sull'introduzione di un sistema di doppi controlli non possono essere prese in considerazione perché tale introduzione ha avuto luogo dopo le importazioni in questione e non riguarda le importazioni effettuate nel 1997 mediante falsi certificati.
- (42) Per quanto riguarda più particolarmente l'OLAF, il richiedente mette in dubbio il modo in cui il servizio ha preparato e realizzato le proprie indagini in generale, e in particolare quella che ha avuto luogo in Vietnam. Poiché il richiedente non presenta alcuna prova in appoggio a tale argomentazione, tali supposizioni non possono essere prese in considerazione.

C. Esistenza di una situazione particolare in ragione di inadempimenti delle autorità olandesi

- (43) Il richiedente adduce inadempimenti delle autorità olandesi relativi alla notifica dell'obbligazione ad altri operatori. Le richieste di rimborso o di sgravio di dazi all'importazione per motivi di equità, che sono rivolte alla Commissione ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, in combinato disposto con l'articolo 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93, non riguardano la questione di sapere se le disposizioni di diritto sostanziale doganale sono state correttamente applicate dalle autorità doganali nazionali. La questione rientra nella competenza esclusiva delle autorità nazionali, le cui decisioni possono essere impugnate dinanzi alle giurisdizioni nazionali ai sensi dell'articolo 243 del codice doganale, potendo queste ricorrere alla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già articolo 234 del trattato CE)¹².
- (44) La stessa osservazione si applica anche all'argomentazione avanzata dal richiedente, secondo cui le autorità nazionali non avrebbero rispettato i diritti della difesa.
- (45) Il richiedente ritiene che le autorità olandesi avrebbero dovuto far conoscere agli operatori i loro dubbi sulla validità dei Form A.

¹² Si veda la sentenza del 16 luglio 1998 nella causa T-195/97, *Kia Motors Nederland BV*.

- (46) Tuttavia è solo a giugno 1997 che la Commissione ha chiesto agli Stati membri di raccogliere informazioni sulle passate importazioni di calzature provenienti dal Vietnam. All'epoca, non vi era ancora alcuna prova di una frode in corso. Come indicato in precedenza, la Commissione ha segnalato che l'aumento delle importazioni poteva spiegarsi per il fatto che il Vietnam stava diventando uno dei maggiori produttori di calzature.
- (47) La frode ha potuto essere confermata solo dopo la missione effettuata in Vietnam dal 23 novembre al 9 dicembre 1998.
- (48) Le importazioni oggetto del presente caso hanno avuto luogo tra febbraio e agosto 1997. Di conseguenza, secondo la Commissione, non è accertato che le autorità olandesi fossero al corrente della frode prima che le importazioni in questione avessero luogo. Di conseguenza, il richiedente non è stato posto in una situazione particolare a seguito del comportamento delle autorità olandesi.
- (49) Inoltre, il richiedente insiste sul fatto che le autorità olandesi non potevano basarsi sul risultato della missione congiunta di cooperazione amministrativa, ma avrebbero dovuto condurre una propria indagine. Tuttavia, nella sentenza resa nelle cause congiunte C-153/94 e C-204/94¹³, la Corte ha ritenuto che “le autorità doganali di uno Stato membro possono procedere al recupero di dazi doganali sull'importazione di merci delle isole Faeroer basandosi sulle conclusioni di una commissione d'inchiesta comunitaria, anche se, riponendo affidamento sui certificati EUR.1 rilasciati in buona fede dalle competenti autorità delle Faeroer, esse non hanno riscosso dazi doganali al momento dell'importazione”. I servizi della Commissione ritengono che le conclusioni della Corte in queste cause possano applicarsi al caso in esame.
- (50) Infine, il richiedente insiste sul fatto che sarebbe stato posto in una situazione particolare perché le autorità di diversi altri Stati membri non avrebbero adottato provvedimenti a seguito degli accertamenti svolti in Vietnam.
- (51) Su questo punto, il richiedente non presenta nessun elemento che provi che altri Stati membri non avrebbero recuperato i dazi in circostanze identiche. Inoltre, anche se tale circostanza fosse confermata, non potrebbe essere validamente addotta dal richiedente, dal momento che il principio di parità di trattamento deve conciliarsi con il principio di legalità, secondo il quale nessuno può invocare, a proprio vantaggio, una illegalità commessa in favore di altri (si vedano, al riguardo, altri settori della legislazione¹⁴).

¹³ Si veda la sentenza nelle cause congiunte C-153/94 e C-204/94, *Faroe Seafood*.

¹⁴ Causa T-327/94, *SCA Holding contro Commissione*, Raccolta II-1373 [1998], punto 160; causa T-106/00, *Streamserve contro OHIM*, Raccolta II-723 [2002], punto 67; causa T-23/99, *LR AF 1998 contro Commissione*, Raccolta II-1705 [2002], punto 367.

- (52) La Commissione non ha trovato nessun altro elemento tale da giustificare la presa in considerazione del caso ai sensi dell'articolo 239.
- (53) Visto quanto sopra, la Commissione ritiene che la prima condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 non sia soddisfatta.

II. Condizione relativa all'assenza di manovra fraudolenta o negligenza manifesta

- (54) Da giurisprudenza costante della Corte risulta che, per esaminare la condizione relativa all'assenza di manovra fraudolenta o negligenza manifesta, occorre tenere conto, in particolare, della complessità della legislazione, dell'esperienza dell'interessato e della diligenza di cui questi ha dato prova.
- (55) Per quanto concerne il criterio della complessità della legislazione, occorre osservare che la legislazione relativa alla determinazione dell'origine delle merci non può, in quanto tale, essere considerata complessa. D'altra parte, trattandosi di un caso di frode accertata, tale condizione non è effettivamente pertinente per l'analisi del presente caso.
- (56) Il richiedente è un operatore esperto, le cui attività commerciali consistono principalmente in transazioni di import-export.
- (57) Dal dossier emerge che il richiedente ha presentato, con una dichiarazione di immissione in libera pratica del 26 marzo 1997, una fattura secondo cui i prodotti erano di origine cinese. Allo stesso tempo, indicava sulla dichiarazione che le merci erano di origine vietnamita. Sebbene questa dichiarazione non faccia parte del presente dossier perché il richiedente non ha chiesto l'applicazione della tariffa preferenziale, il richiedente avrebbe dovuto avere dei dubbi sulla vera origine dei prodotti importati. Tuttavia non ha cercato di informarsi e quindi non si può ritenere che abbia agito con diligenza a partire dal 26 marzo 1997, ossia per le 62 dichiarazioni di cui al presente dossier, che sono state presentate dopo tale data¹⁵.
- (58) Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, la Commissione ritiene che la seconda condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 non sia soddisfatta per le importazioni effettuate a partire dal 26 marzo 1997. Tuttavia, poiché non è configurabile alcuna situazione particolare per il periodo in esame, il fatto che tale seconda condizione sia o meno soddisfatta non ha alcuna rilevanza nella presente decisione.
- (59) Pertanto la richiesta di sgravio o di rimborso dei dazi all'importazione non è giustificata,

¹⁵ Si veda la sentenza del 10 giugno 2010 nella causa C-498/09, *Thomson*.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo sgravio o il rimborso dei dazi all'importazione per un importo di 82498,40 EUR oggetto della domanda dei Paesi Bassi del 27 luglio 2010 non è giustificato.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20.01.2012

Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione